

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università Carlo Cattaneo – LIUC (in seguito denominata Università) ai sensi di quanto stabilito dalla legge 240/2010 e dal DM 8 febbraio 2013, n. 94. Ad esso devono coordinarsi i regolamenti didattici dei singoli corsi.

Art. 2 – Corsi di dottorato

Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati e nell'esercizio delle libere professioni, e costituisce il terzo livello di formazione universitaria.

L'Università istituisce corsi di dottorato di ricerca anche in convenzione con altre università ed enti di ricerca e/o con imprese oppure in consorzio con altre università ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del DM 94/2013.

Art. 3 – Accreditemento

I singoli corsi di dottorato di ricerca sono sottoposti alle procedure di accreditamento ministeriale su parere dell'ANVUR.

L'Università provvede alla richiesta di accreditamento iniziale dei corsi di dottorato ed è sottoposta alle verifiche periodiche ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del DM 94/2013 e nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 4 dello stesso DM 94/2013.

Art. 4 – Struttura dei corsi

I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni e le relative tematiche, individuate nel regolamento di ogni corso, si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti.

All'interno dei singoli corsi è possibile prevedere dei curricula.

Art. 5 – Regolamento dei corsi

Ogni corso ha un regolamento che, nel rispetto delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e del presente Regolamento, ne definisce:

- a) il titolo e le tematiche generali trattate;
- b) la durata;
- c) gli obiettivi formativi, specificati per curricula se previsti;
- d) il programma degli studi, specificato per curricula se previsti;
- e) i requisiti e le modalità di accesso;
- f) le rette e i contributi di frequenza;
- g) il numero, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio;
- h) le condizioni di funzionamento, ivi inclusi i requisiti di frequenza e le condizioni di rinnovo annuale delle borse di studio;
- i) i requisiti e le modalità di conseguimento del titolo;
- j) le bozze delle eventuali convenzioni o accordi, anche consortili con altre università, enti e imprese il cui contenuto rilevi ai fini del regolamento;
- k) le condizioni di rappresentanza dei dottorandi nel collegio dei docenti.

Art. 6 – Proposta e istituzione dei corsi

Ai sensi dello Statuto dell'Università, l'istituzione e/o l'attivazione di ogni corso è proposta in forma di progetto dai Gruppi di Ricerca che partecipano, unitamente alle Scuole, al funzionamento del corso.

Il progetto sottoposto al Consiglio Accademico, deve contenere:

- a) la bozza di regolamento del corso;
- b) la lista dei docenti appartenenti al Gruppo o ai Gruppi di Ricerca proponenti che siano candidati a far parte del collegio dei docenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art.6 del DM 94/2013;
- c) l'indicazione del o dei possibili candidati al ruolo di coordinatore del dottorato;
- d) bozze di eventuali convenzioni o accordi, anche consortili, con altre università, enti o imprese.

Nella predisposizione del progetto i proponenti devono tener conto di quanto previsto dagli artt. 8, 9, 10, 11 e 12 del DM 94/2013 nonché delle risorse assegnate dall'Università ai corsi di dottorato di ricerca.

Art. 7 – Istituzione e attivazione dei corsi

Il Consiglio Accademico esamina il progetto e, una volte apportate le modifiche che ritiene opportune, lo trasmette al Consiglio di Amministrazione con la proposta di istituzione o attivazione del corso di studio, unitamente all'indicazione della composizione del Collegio dei Docenti e del Coordinatore del corso.

Il Consiglio di Amministrazione delibera circa:

- a) l'istituzione o attivazione del corso;
- b) il regolamento del corso;
- c) la nomina del coordinatore del corso e del collegio dei docenti;
- d) l'approvazione delle eventuali convenzioni o accordi anche consortili, con altre università, enti o imprese.

Art. 8 – Attività dei dottorandi

Ai dottorandi, oltre a quanto previsto dall'art.12, 2° comma, del DM 94/2013, possono essere assegnate attività connesse alla docenza e all'assistenza agli studenti e proposti impegni nell'ambito delle attività di terza missione con compensi che non possono eccedere l'importo determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio Accademico, sotto la condizione che tali attività e impegni non pregiudichino la regolare frequenza del corso e il regolare avanzamento delle attività di ricerca.

Inoltre nelle convenzioni con enti o imprese, se rilevante, deve essere prevista la ripartizione dell'impegno degli studenti del corso ai sensi dell'art. 11 del DM 94/2013.

Art. 9 – Comitato di Direzione

Per una migliore gestione delle attività previste nell'ambito del corso di dottorato, all'interno del Collegio dei Docenti si costituisce un Comitato di Direzione che, operando sulla base delle linee generali deliberate dal Collegio, ne assicura l'opportuna esecuzione.

Il Comitato di Direzione del corso è presieduto dal Coordinatore del corso.

Art. 10 – Finanziamento dei corsi

L'Università provvede al finanziamento dei corsi per quanto attiene sia il funzionamento sia la messa a disposizione di borse di studio ed eventuali altre forme di sostegno finanziario, ivi compresi gli assegni di ricerca, apponendo in bilancio di previsione apposito stanziamento comprendente anche quanto previsto dal DM 94/2013 per attività di ricerca dei dottorandi e lo svolgimento di attività di ricerca all'estero. A tal fine l'università si avvale anche del previsto finanziamento ministeriale e di eventuali contributi di terzi.

Art. 11 – Impegno didattico

Il Regolamento del corso indica i termini con i quali l'impegno didattico dei docenti impegnati nel corso trova riconoscimento o in termini di soddisfacimento del carico didattico o in termini di remunerazione sulla base delle tariffe determinate dal Comitato Esecutivo.

Art. 12 – Norma di chiusura

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti ministeriali e alle norme statutarie dell'Università.